



COMUNE
DI CERVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 57 del 19 marzo 2019

OGGETTO: IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019: DETERMINAZIONE TARIFFE.

Il giorno **19 marzo 2019** alle ore **15:15** a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella apposita sala delle adunanze.

Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità dell'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:

N.	Componente	Funzione	Presenza
1	COFFARI LUCA	Sindaco	PRES
2	ARMUZZI GABRIELE	Vice Sindaco	PRES
3	GRANDU GIOVANNI	Assessore	ASS
4	GIAMBI NATALINO	Assessore	PRES
5	LUCCHI MICHELA	Assessore	PRES
6	FABBRI ROSSELLA	Assessore	PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Luca Coffari.

Partecipa il Segretario Generale Alfonso Pisacane.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina l'Imposta Comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni, ai sensi dell'art. 2, ripartisce i comuni in classi in base alla popolazione residente; il comune di Cervia appartiene alla classe IV che ricomprende i comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 14.07.1994, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, successivamente modificato con Delibere C.C. nn. 96/19.12.2002 , 5/21.01.2004, e 9/08.03.2007;
- con la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 26.02.2002, sono state approvate, per l'anno 2002, le tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

Visti,

- l'art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- il DPCM 16 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.04.2001 e in vigore dal 2002, con il quale è stata sostituita la tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 507/1993;
- l'art. 27, comma 3, del Decreto legge n. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;
- l'art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016);
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 (G.U. 7 febbraio 2018, n. 6, 1^a Serie speciale);
- la Risoluzione del MEF n. 2/DF del 14.05.2018;

Richiamato l'art. 1, comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) a mente del quale *"... A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato ..."*;

Ritenuto, quindi, necessario ridefinire la misura tariffaria relativa all'Imposta di pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni;

Visti,

- l'art. 42, comma 1, lettera f), della L. 18 agosto 2000, n. 267, che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale, la determinazione delle aliquote relative ai tributi;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che prevede, quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
- l'art. 3, comma 5, del D.lgs n. 507/1993 per cui *"...In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

Visto inoltre il Decreto Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28), che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tutto ciò premesso e considerato, viste le tariffe di cui al prospetto (**Allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente,

Con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, per l'anno 2019, nelle misure riportate nel prospetto (**Allegato A**) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) oltre alle maggiorazioni previste dal D.lgs n. 507/1993 e dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni di cui in premessa, è stabilito:

- l'aumento del 20% delle tariffe di base per le superfici superiori al mq relativamente alla fattispecie previste nella Tabella 4 (art. 14, comma 1, 2 e 3 D.lgs n. 507/1993);
- l'aumento del 20% dei diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al mq;

3) di dare altresì atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 del D.lgs n. 507/93, dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006, sopra richiamati,

- hanno decorrenza ed effetto a partire dal 1° gennaio 2019;
- si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo;

4) di disporre la trasmissione della presente entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15 del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

ed inoltre, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi della scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019 - 2021,

Con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
TARIFE IN VIGORE DAL 01/01/2019

TABELLA 1

pubblicità ordinaria: tariffa annua per metro quadrato (art. 12, D.Lgs. 507/93)

TIPOLOGIA	TARIFFA ORDINARIA		TARIFFA PER PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA LUMINOSA O ILLUMINATA	
	euro	lire	euro	lire
superficie fino a mq. 5,5	13,4278	26.00	26,8557	52000
superficie da mq. 5,5 a mq. 8,5	20,1418	39.00	33,5697	65000
superficie oltre mq. 8,5	26,8557	52.00	40,2836	78000

per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente.

TABELLA 2

pubblicità effettuata con veicoli in genere: tariffa annua per metro quadrato (art. 13, comma 1, D.Lgs. 507/93)

TIPOLOGIA	TARIFFA ORDINARIA		TARIFFA PER PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA LUMINOSA O ILLUMINATA	
	euro	lire	euro	lire
interna	13,4278	26.00	26,8557	52000
esterna con superficie fino a mq. 5,5	13,4278	26.00	26,8557	52000
esterna con superficie da mq. 5,5 a mq. 8,5	20,1418	39.00	33,5697	65000
esterna con superficie oltre mq. 8,5	26,8557	52.00	40,2836	78000

veicoli di linea interurbana: l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa (art. 13, comma 2, D.Lgs. 507/93)

TABELLA 3

pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli, motoveicoli e veicoli (art. 13, comma 3, lett. a) b) c), D.Lgs. 507/93)

TIPOLOGIA	TARIFFA ORDINARIA		TARIFFA PER PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA LUMINOSA O ILLUMINATA	
	euro	lire	euro	lire
per autoveicolo con portata inferiore a	49,5798	96.000	99,15972	192.000
per autoveicolo con portata superiore a	74,3697	144.000	148,7395	288.000
per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	24,7899 3	48.000	49,57986	96.000

per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata

TABELLA 4

pubblicità effettuata con pannelli luminosi: tariffa annua per metro quadrato (art. 14, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 507/93)

TIPOLOGIA	TARIFFA ORDINARIA		TARIFFA	
	Per superfici fino a mq. 1		Per superfici superiori a mq. 1	
	euro	lire	euro	lire
effettuata per conto proprio	20,65828	40.000	24,78993	48.000
effettuata per conto terzi	41.31655	80.000	41.31655	96.000

per periodi non superiori a tre mesi la tariffa è pari a 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione

TABELLA 5

pubblicità effettuata con proiezioni: tariffa giornaliera

(art. 14, commi 4 e 5, D.Lgs. 507/93)

TARIFFA ORDINARIA	
euro	lire
2,5822	5.000

se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50%

TABELLA 6

pubblicità effettuata con striscioni che attraversano strade o piazze: tariffa per metro quadrato e per ogni periodo di quindici giorni o frazione

(art. 15, comma 1, D.Lgs. 507/93)

TARIFFA ORDINARIA	
euro	lire
13,4278	26.00

TABELLA 7

pubblicità effettuata con aeromobili: tariffa per ogni giorno o frazione

(art. 15, comma 2, D.Lgs. 507/93)

TARIFFA ORDINARIA	
euro	lire
61,9748	120.00

TABELLA 8

pubblicità effettuata con palloni frenati: tariffa per ogni giorno o frazione

(art. 15, comma 3, D.Lgs. 507/93)

TARIFFA ORDINARIA	
euro	lire
30,9874	60.00

TABELLA 9

pubblicità effettuata mediante distribuzione di materiale pubblicitario, oppure persone circolanti con cartelli o altro:

tariffa per ciascuna persona per ogni giorno o frazione

(art. 15, comma 4, D.Lgs. 507/93)

TARIFFA ORDINARIA	
euro	lire
2,5822	5.000

TABELLA 10

pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori: tariffa per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione

(art. 15, comma 5, D.Lgs. 507/93)

TARIFFA ORDINARIA	
euro	lire
7,7468	15.00

Maggiorazione stagionale (art. 3)

(Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni)

Dal 16 maggio al 15 settembre di ogni anno si applica una maggiorazione pari al 50% delle tariffe relative alla **pubblicità di durata non superiore a 3 mesi** di cui all'art. 12, comma 2, art. 14, commi 2, 3, 4 e 5 e art. 15 del Decreto legislativo n. 507/1993.

Categoria speciale (art. 3 bis)

(Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni)

E' applicata la maggiorazione del cento per cento (100%) della tariffa prevista per tutte le tipologie di pubblicità, se ricadenti all'interno della categoria speciale.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/2019

Art. 19 D.lgs n. 507/93: TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM 70x100 O FRAZIONE

PERIODO	TARIFFA			
	Superfici inferiori a mq.1		Superfici superiori a mq.1	
	euro	lire	euro	lire
per i primi 10 gg	1,13621	2.200	1,3634	2.640
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	0,34086	660	0,4090	792

Manifesti di cm 70 x 100	Fogli	1
Manifesti di cm 100 x 140	Fogli	2
Manifesti di cm 140 x 200	Fogli	4
Manifesti di cm 600 x 300	Fogli	24

Fino a gg:	10	15	20	25	30
Superfici inferiori a mq. 1	1,13621	1,47707	1,81793	2,15879	2,49965
Superfici superiori a mq. 1	1,36344	1,77247	2,18150	2,59053	2,99956

N.B.

- per ogni commissione inferiore a 50 (cinquanta) fogli il diritto è maggiorato del 50%
- per i manifesti costituiti da 8 (otto) fino a 12 (dodici) fogli il diritto è maggiorato del 50%
- per quelli costituiti da più di 12 (dodici) fogli il diritto è maggiorato del 100%

Maggiorazione stagionale (art. 3)

(Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni)

Dal 16 maggio al 15 settembre di ogni anno si applica una maggiorazione pari al 50% della tariffa per le pubbliche affissioni di **carattere commerciale** di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 507/1993.

Categoria speciale (art. 3 bis)

(Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni)

E' applicata la maggiorazione del cento per cento (100%) della tariffa prevista per il diritto sulle pubbliche affissioni, **limitatamente alle affissioni di carattere commerciale**, se ricadenti all'interno della categoria speciale.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Sindaco
Luca Coffari

Il Segretario Generale
Alfonso Pisacane